



Direzione Regionale della Lombardia

*Settore Gestione risorse
Ufficio Risorse materiali*

**RICHIESTA D'OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SMALTIMENTO E/O RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI PRESSO VARIE
SEDI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA LOMBARDIA**

CIG: 7557666F44

- CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO -

INDICE

Art. 1 - Premessa

Art. 2 - Cauzione definitiva

Art. 3 - Riduzione della garanzia

Art. 4 - Obblighi assicurativi a carico dell'operatore economico

Art. 5 - Subappalto

Art. 6 - Pagamenti

Art. 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 8 - Obblighi nei confronti del personale dipendente

Art. 9 - Revisione dei prezzi

Art. 10 - Cessione del contratto

Art. 11 - Cessione dei crediti

Art. 12 - Risoluzione del contratto

Art. 13 - Recesso dal contratto

Art. 14 - Fallimento dell'Aggiudicatario

Art. 15 - Disposizioni antimafia e di prevenzione della corruzione

Art. 16 - Penali

Art. 17 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Art. 18 - Tutela dei dati personali

Art. 19 - Responsabile Unico del procedimento

Art. 20 - Informazioni e chiarimenti

Art. 1 – Premessa

Il presente documento è finalizzato a definire le condizioni particolari di contratto relative alla richiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) avente ad oggetto l'esecuzione del servizio di smaltimento di rifiuti ingombranti presso vari uffici della direzione regionale della Lombardia.

Per tutto quanto non indicato nel presente documento si rinvia agli altri atti di gara le cui prescrizioni formano parte integrante della documentazione che disciplina la gara in oggetto.

Art. 2 – Cauzione definitiva

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei Contratti, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare del contratto; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un ribasso offerto in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

Art. 3 – Riduzione della garanzia

All'importo della garanzia fideiussoria si applicano le riduzioni previste ai sensi dell'articolo 93, comma 7 del Codice dei Contratti.

Per fruire delle riduzioni di cui al presente articolo, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Art. 4 – Obblighi assicurativi a carico dell'operatore economico

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei Contratti, l'Aggiudicatario è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'Agenzia da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio.

La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di inizio del primo servizio appaltato e cessa alla data in cui è ultimata e liquidata ogni ragione contabile inerente gli ultimi servizi oggetto del contratto.

La polizza deve specificamente prevedere:

- Copertura assicurativa non inferiore all'importo contrattuale, comprensivo degli oneri per la sicurezza, incrementato dell'I.V.A., stipulata nelle forme del “*Contractors All Risks*” (C.A.R.), che copra i danni subiti dall'Agenzia a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio.
- Copertura assicurativa della responsabilità civile (R.C.T.) per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio. Per un massimale non inferiore a € 500.000,00.

L'Agenzia si riserva comunque il diritto di richiedere tutte le modifiche e/o integrazioni alle polizze presentate dall'Impresa che, a proprio insindacabile giudizio, riterrà opportune.

Art. 5 – Subappalto

L'affidamento in subappalto o in cottimo delle opere in oggetto è ammesso in conformità all'art. 105 del Codice. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Agenzia a condizione che l'Aggiudicatario provveda:

- nella procedura di affidamento del servizio, ad indicare all'atto dell'offerta se intende subappaltare o concedere in cottimo parte delle lavorazioni precisando le parti del servizio che intende subappaltare;
- a non subappaltare o ad affidare in cottimo altre categorie di servizi diverse da quelle a suo tempo indicate nell'offerta;
- a richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all'Agenzia la quale provvede al rilascio prima della data utile per iniziare le lavorazioni; trascorso tale termine senza che l'ente appaltante abbia formalmente provveduto, l'autorizzazione s'intende concessa;
- a stipulare il contratto di subappalto dopo l'autorizzazione;
- a depositare copia autentica del contratto di subappalto prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni, allegando la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del c.c., con l'Aggiudicatario affidataria del subappalto, nonché la certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal successivo punto;
- ad individuare, quali subappaltatori o cottimisti, esclusivamente imprese qualificate per categorie e classifiche di importi corrispondenti al servizio da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero che siano iscritte alla CCIAA e nei confronti delle quali non sussiste alcuno dei divieti previsti dalla normativa vigente;
- a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti in favore dei subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate (per il subappalto di lavorazioni afferenti alla categoria prevalente);
- a praticare ai subappaltatori gli stessi prezzi di aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20%;
- ad inserire nei contratti con i subappaltatori o cottimisti una clausola che espressamente vieti l'ulteriore subappalto o affidamento in cottimo;
- a garantire che da parte dei subappaltatori e cottimisti venga rispettato il trattamento economico e normativo stabilito dai CCNL nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono il servizio;
- a trasmettere all'Agenzia prima dell'inizio del servizio da parte dell'Aggiudicatario e dei subappaltatori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, nonché copia del piano per la sicurezza fisica dei lavoratori;

Il subappalto potrà essere vietato dall'Agenzia qualora sia indicato nella richiesta di offerta la sussistenza di ipotesi di divieto di subappalto previsto da vigenti disposizioni. Il subappalto non comporta alcuna modificazione degli obblighi e degli oneri in capo

all'Aggiudicatario del contratto, che rimane unico e solo responsabile, nei confronti dell' Agenzia, delle prestazioni subappaltate.

Art. 6 – Pagamenti

I pagamenti inerenti gli interventi contrattualizzati verranno effettuati in seguito all'emissione del RAP relativo a ciascuna ufficio secondo le condizioni del capitolato. Per ciascuna intervento di smaltimento, il referente locale dell'Ufficio interessato al termine del servizio valuterà la corretta esecuzione dello stesso e, in caso di esito positivo, procederà alla redazione del RAP da trasmettere al Direttore del servizio.

Accettate le opere eseguite sarà possibile procedere alla successiva liquidazione dei compensi dovuti, determinati applicando il ribasso offerto in sede di gara.

Si precisa che le fatture potranno essere trasmesse dall'Aggiudicatario dopo i singoli interventi oppure cumulativamente al termine del servizio per tutti gli uffici della Lombardia, come previsto dall'allegato "Dettaglio analitico offerta economica".

L'Agenzia provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, alla liquidazione del relativo corrispettivo a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito e sul numero di conto corrente indicato del fornitore.

La fattura dovrà essere intestata a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426, c/d - 00145 – Roma – C.F. e P. I.V.A. 06363391001 e spedita all'Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all'indirizzo PEC riportato sul sito www.indice.pa.gov.it.

La Società si impegna a comunicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata o Ordinaria sul quale l'Agenzia invierà, in maniera automatizzata, alcune informazioni che la Società medesima dovrà riportare nel tracciato della fattura elettronica.

La fattura dovrà esporre l'IVA dovuta per l'operazione, con l'obbligo di specificare espressamente il regime di esigibilità IVA "scissione dei pagamenti".

Si indica fin da ora che il Codice destinatario, ossia il codice univoco assegnato a ciascun ufficio dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni, è per la Direzione regionale della Lombardia il seguente: **GB4P77**.

Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Con la sottoscrizione del Contratto l'Aggiudicatario dichiara di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo 80 del D. Lgs. n. 50 del 2016 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

L'Aggiudicatario per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.

L'Aggiudicatario si impegna a comunicare all'Agenzia, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi dell'evento, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente e/o ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

Le fatture devono essere corredate con il codice CIG.

L'Aggiudicatario si obbliga altresì ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori, la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge, e a dare immediata comunicazione all'Agenzia ed agli organi competenti delle notizie dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 8 – Obblighi nei confronti del personale dipendente

L'Aggiudicatario si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi applicabili alle categorie di riferimento, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l'Agenzia da ogni responsabilità in merito. L'Aggiudicatario si obbliga alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D.lgs. n. 81 del 2008 e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del Contratto, in quanto applicabili.

Le risorse umane dedicate dipenderanno solo ed esclusivamente dall'Aggiudicatario, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell'Agenzia.

L'Aggiudicatario dovrà avvalersi di personale dotato di professionalità atta a garantire il corretto svolgimento dell'appalto, nel rispetto delle normative di settore. L'Aggiudicatario è responsabile di tutti i danni che per colpa, trascuratezza o imperizia dei propri addetti, siano causati a persone e/o a cose.

In caso di inadempimento agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. .

Art. 9 – Revisione dei prezzi

Per le opere oggetto del presente Capitolato Speciale è esclusa la revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.

Per ogni caso non espressamente indicato nel presente Capitolato, si applica l'art. 106 del Codice.

Art. 10 – Cessione del contratto

E' vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

In caso di inosservanza da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi di cui al presente articolo, l'Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dell'Aggiudicatario.

Art. 11 – Cessione dei crediti

È ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell'Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che:

- a) il Contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all'Agenzia;
- b) l'Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa;
- c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di Aggiudicatario.

L'Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48bis del D.P.R. n. 602 del 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00 (diecimila/00 euro), l'Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Società. Per consentire la verifica ex art. 48bis, D.P.R. n. 602 del 1973 l'atto di cessione dovrà essere corredato dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l'assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della Società, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell'8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile "Allegato A" unito alla circolare medesima.

Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella Legge n. 136 del 2010 "Piano straordinario contro le mafie", l'atto di cessione dovrà contenere l'impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto da questo ultimo indicato, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.

Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

Art. 12 – Risoluzione del contratto

L'Agenzia ha facoltà di risolvere il contratto, ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:

- raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali (10% dell'importo contrattuale);
- concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico dell'Aggiudicatario;
- provvedimento definitivo, a carico dell'Aggiudicatario, di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 6, del D. Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi della Pubblica Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, servizi o forniture, ai sensi dell'articolo 108 del Codice;

- nel caso in cui, durante la vigenza del contratto, siano applicabili all'aggiudicatario una delle cause d'esclusione previste dall'art. 80 del Codice;
- cessione, da parte dell'Aggiudicatario, del contratto;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione degli interventi di manutenzione;
- inadempienza accertata, da parte dell'Aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136 del 2010;
- grave inadempienza, da parte dell'Aggiudicatario, alla norma e disposizioni in materia di sicurezza nell'esecuzione delle attività previste dal contratto;
- mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche stabilite per l'aggiudicazione del contratto;
- in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente Articolo;
- inadempimento alle disposizioni riguardo alla tempistica di esecuzione di un intervento qualora risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- mancata rispondenza delle prestazioni alle specifiche ed allo scopo del servizio oggetto del contratto;
- azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell'ASL, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del D. Lgs. n. 81 del 2008;
- nelle ipotesi espressamente previste nel Capitolato Tecnico.

La risoluzione del contratto, nei casi succitati, sarà comunicata all'Aggiudicatario a mezzo di lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'istituto, a far data dal ricevimento della stessa. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti del contratto o ritenute rilevanti per la specificità del servizio relativi ai singoli interventi, saranno contestate all'Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo raccomandata A.R., o PEC. Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l'Aggiudicatario deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.

Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora l'Agenzia non ritenga esaustive le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto, l'Agenzia si riserva la facoltà di interpellare gli altri concorrenti alla gara. L'Agenzia procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia del contratto, per l'intero importo residuo al momento della risoluzione salvo ed

impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Aggiudicatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'Aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti. La comunicazione della decisione assunta dall'Amministrazione è fatta all'Aggiudicatario nella forma della raccomandata con Avviso di Ricevimento o con PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza degli interventi di manutenzione. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall'Agenzia si dà luogo, in contraddittorio fra la DL e l'Aggiudicatario o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza degli interventi di manutenzione, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione dell'Agenzia per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Art. 13 – Recesso dal contratto

L'Agenzia può recedere dal Contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'art. 109 del D. Lgs. n. 50 del 2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

Art. 14 – Fallimento dell'Aggiudicatario

In caso di fallimento dell'Aggiudicatario, l'Agenzia delle Entrate si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D.lgs. n. 50 del 2016.

Art. 15 – Disposizioni antimafia e di prevenzione della corruzione

L'Aggiudicatario prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del Contratto, è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia ivi compresa la Legge n. 136 del 2010, relativa al "Piano straordinario contro le mafie".

In particolare, L'Aggiudicatario garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'Aggiudicatario si impegna a comunicare immediatamente all'Agenzia, pena la risoluzione di diritto del Contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del Contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del Contratto.

L'Aggiudicatario prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del Contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente capoverso il Contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell'Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Ai fini della prevenzione dei fenomeni distorsivi in materia di appalti, la Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario appaltatrice si obbligano formalmente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e, con la firma per accettazione del presente Contratto, espressamente si impegnano ad ottemperare alle misure anticorruzione vigenti e, in particolare, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente nonché alle ulteriori norme in materia che saranno emanate nel periodo di esecuzione dell'appalto.

Art. 16 – Penali

All'Aggiudicatario, in caso di inadempienza accertata durante l'esecuzione dell'intervento, sarà applicata una penale pari all'uno (1) per mille dell'importo del contratto nei seguenti casi:

- mancato rispetto delle clausole e delle specifiche condizioni di contratto concernenti il servizio da realizzare;
- mancata disponibilità di operai in relazione alla necessità del servizio;

Verranno invece applicate le seguenti penali connesse alle tempistiche di esecuzione degli interventi:

- nel caso in cui l'Aggiudicatario sospendesse il servizio senza un giustificato motivo tecnico e senza le dovute autorizzazioni da parte della Direzione Regionale è soggetto ad una penale di Euro 120,00 per ogni giorno di sospensione o di ritardo dovuto ai suddetti motivi.
- nel caso di motivata, giustificata impossibilità ad effettuare la concordata prestazione, l'Aggiudicatario non desse immediata comunicazione all'Amministrazione, per provvedere poi, entro le 48 ore successive, all'esecuzione del servizio è soggetto ad una penale di Euro 120,00 per ogni giorno di sospensione o di ritardo dovuto ai suddetti motivi.

Tutte le penali di cui al presente articolo saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Agenzia di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali medesime.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'istituto a causa dei ritardi. Qualora l'Aggiudicatario accumuli trattenute per un ammontare pari o superiore al 10% dell'importo del contratto, sarà ritenuto automaticamente gravemente inadempiente e, come tale, passibile di risoluzione unilaterale del contratto.

Art. 17 – Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico dell'Aggiudicatario senza diritto di rivalsa:

- a. Le spese contrattuali;
- b. Le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione degli interventi;
- c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione degli interventi;
- d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto.

Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Aggiudicatario.

A carico dell'Aggiudicatario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sull'esecuzione degli interventi oggetto dell'appalto.

Art. 18 – Tutela dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196 del 2003) l'Agenzia procederà al trattamento dei dati personali nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dal suindicato Codice e per finalità strettamente connesse all'esecuzione del Contratto.

Relativamente al trattamento dei dati, gli interessati avranno facoltà di esercitare tutti i diritti riconosciuti dalla citata normativa.

Art. 19 – Responsabile Unico del procedimento

Gabriella Colla, tel. 02/65504670, indirizzo di posta elettronica gabriella.colla@agenziaentrate.it.

Art. 20 - Informazioni e chiarimenti

Eventuali informazioni e chiarimenti circa l'oggetto della gara, le modalità di partecipazione alla procedura e la documentazione da produrre potranno essere richiesti tramite il sistema M.E.P.A. L'Agenzia si riserva la facoltà di apportare integrazioni alla documentazione di gara dandone semplice comunicazione sulla piattaforma M.E.P.A. Pertanto sarà cura delle società partecipanti consultare periodicamente la predetta piattaforma.

Per il dirigente *ad interim*
Antonio Silipo
Il funzionario delegato
Gabriella Colla
(Firmato digitalmente)

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente